



REGIONE BASILICATA

INDIRIZZI OPERATIVI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DIRETTO ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 27-BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

1. FINALITÀ

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (“**PAUR**”) è il provvedimento adottato all’esito di un procedimento amministrativo, disciplinato dall’articolo 27-*bis* del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretto ad integrare in un unico atto tutte le autorizzazioni, i pareri, le concessioni e le approvazioni necessarie per realizzare un progetto che è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (“VIA”) di competenza regionale.

Questo provvedimento è stato introdotto dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 con l’obiettivo di semplificare e velocizzare i processi di autorizzazione, riducendo così i tempi di attesa e migliorando l’efficienza amministrativa, in quanto esso consente di ottenere, tramite un’unica istanza, tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

In sede di applicazione concreta della citata norma sono state rilevate difficoltà interpretative relative al coordinamento tra la VIA e i diversi titoli abilitativi e, altresì, alle modalità di svolgimento della conferenza di servizi decisoria, concepita dal legislatore come unica sede nell’ambito della quale devono essere acquisiti tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto, comunque siano denominati.

Obiettivo del presente atto è fornire indirizzi operativi diretti a fornire chiarimenti interpretativi in ordine alle modalità di svolgimento del PAUR, al fine di semplificare e di accelerare lo svolgimento e la conclusione del relativo procedimento amministrativo.

2. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

1. Il procedimento di PAUR ai sensi dell’articolo 27-*bis* del D.lgs. 152/2006 è svolto secondo quanto di seguito disposto, in coerenza con l’obiettivo di accelerazione e di semplificazione perseguito dalla citata norma e nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241:
 - a. nella conferenza di servizi decisoria:
 - 1) vengono esaminati congiuntamente progetto e lo Studio di Impatto Ambientale;
 - 2) sono acquisiti il parere di compatibilità ambientale e tutti i titoli abilitativi richiesti dalla disciplina di settore per la realizzazione e l’esercizio del progetto, comunque denominati.
 - b. La conferenza di servizi decisoria si svolge in una o più sedute, a seconda delle esigenze istruttorie di ciascun procedimento, e, in ogni caso, deve concludersi entro il termine fissato dall’art. 27-*bis* del D.Lgs. 152/2006.
 - c. Il parere di VIA è reso in sede di conferenza di servizi decisoria dalla struttura regionale competente, individuata quale “Autorità competente” ai sensi dello stesso D.lgs. 152/2006.
 - d. Le attività tecnico-istruttorie sono svolte dalla struttura regionale competente per il PAUR (che alla data del provvedimento che approva il presente atto coincide con l’Autorità competente per la VIA), che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate e predispose la



REGIONE BASILICATA

proposta di verbale conclusivo della conferenza di servizi. Nella proposta di verbale conclusivo sono, in particolare, riportate le posizioni espresse dalla Autorità Competente per la VIA e dalle amministrazioni competenti per i titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto. In tale proposta sono, inoltre, descritte le fasi amministrative del procedimento, le informazioni relative al processo di partecipazione e la sintesi dei risultati della consultazione. Tale proposta di verbale conclusivo è di norma inviata alle amministrazioni convocate in conferenza di servizi e al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni.

- e. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi, sottoscritto dalle amministrazioni interessate partecipanti alla conferenza di servizi, costituisce la conclusione motivata della conferenza di servizi contenente specificamente le determinazioni in merito all'impatto ambientale e ai titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Le determinazioni in merito ai titoli abilitativi non possono contenere prescrizioni che contrastano con le determinazioni relative all'impatto ambientale.
- f. Sulla base del parere di VIA e della conclusione motivata della conferenza di servizi, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il provvedimento di VIA e, con la medesima deliberazione, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico (PAUR) ai sensi dell'articolo 27-*bis* del D.Lgs 152/2006.
- g. Il PAUR comprende tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, acquisiti in conferenza di servizi attraverso i pareri ivi resi dalle amministrazioni rispettivamente competenti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 – *ter* della legge 241/1990, che possono essere integrati con note scritte acquisite agli atti della conferenza di servizi.
- h. Quando il PAUR si riferisce a progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del D.lgs. 387/2003, per i casi in cui siano richieste la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la comunicazione di avvio del relativo procedimento, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 327/2001, viene fatta, a cura della struttura regionale competente per l'autorizzazione unica, subito dopo l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 152/2006, per gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 27-*bis* del medesimo D.lgs., al fine di garantire che le eventuali osservazioni da parte dei proprietari delle aree interessate pervengano prima della convocazione della conferenza di servizi.
- i. Quando il rilascio di uno specifico titolo abilitativo è subordinato dalla disciplina di settore all'adempimento di oneri amministrativi posti a carico del proponente che non riguardino il progetto (per esempio: garanzia per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto da autorizzare) entro un termine che non è compatibile con la durata massima del procedimento autorizzatorio di cui all'art. 27-*bis* del D.Lgs. 152/2006, il PAUR è adottato con efficacia condizionata all'adempimento di tali oneri entro il termine assegnato a pena di decadenza.

3. DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Nelle more dell'aggiornamento della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente), continuano ad avere efficacia le Linee Guida regionali per la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 46 del 22 gennaio 2019 per quanto non sia diversamente stabilito



REGIONE BASILICATA

col presente atto e per le parti compatibili col presente atto, con le norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990, con il D.Lgs. 152/2006 e con la disciplina di settore relativa al progetto di riferimento.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di VIA adottati dalla Giunta regionale nell'ambito di procedimenti di PAUR entro la data del provvedimento che approva il presente atto, con obbligo di concludere il procedimento ai sensi dell'articolo 27-*bis* del D.Lgs. 152/2006 con deliberazione di Giunta regionale. In ogni caso sono fatti salvi tutti gli atti compiuti, ivi compresi i pareri e provvedimenti acquisiti dagli uffici regionali e dalle diverse amministrazioni coinvolti, sia in termini di assenso che di dissenso, nell'ambito dei procedimenti di PAUR in corso alla data del provvedimento che approva il presente atto.

4. REGIME APPLICABILE AI PROGETTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SOTTOPOSTI A VIA DI COMPETENZA REGIONALE O A VIA DI COMPETENZA NAZIONALE

1. I procedimenti di PAUR relativi a progetti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per i quali è richiesta l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del D.lgs. 387/2003 pendenti presso la Regione Basilicata alla data del 25 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del comma 4 dell'articolo 12 del D.lgs. 387/2003 come sostituito dall'articolo 47, comma 3, lettera c), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41) sono conclusi secondo il procedimento amministrativo disciplinato dall'articolo 27-*bis* del D.Lgs. 152/2006.
2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, ultimo periodo, del D.lgs. 387/2003, con riferimento ai progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili sottoposti a VIA di competenza nazionale, se il procedimento di VIA nazionale risulta in corso presso il competente Ministero alla data del 25 febbraio 2023, l'istanza di autorizzazione unica può essere presentata alla struttura regionale competente prima che sia concluso il procedimento di VIA nazionale.